

GELLI IN PILLOLE

CAPITOLO 2

NOVITA' PER LE STRUTTURE SANITARIE

Il **Decreto 15 Dicembre 2023, n. 232**, attuativo della **Legge Gelli**, prevede novità importanti per le Strutture Sanitarie Pubbliche e Private.

Oltre ai massimali minimi, di cui all'articolo 4 della normativa, diversi per classi di rischio, prevista la misura alternativa dell'auto-ritenzione del rischio e la c.d. forma "mista".

L'AUTO-RITENZIONE DEL RISCHIO

In alternativa alla copertura assicurativa, le Strutture potranno ricorrere all'auto-ritenzione o assunzione diretta del rischio, istituendo fondi *ad hoc*: **Fondo Rischi** e **Fondo Riserva Sinistri**, la cui congruità dovrà essere certificata da un revisore ovvero dal collegio sindacale.

IL FONDO RISCHI – ARTICOLO 10

La struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura. Queste le caratteristiche principali:

- destinato, esclusivamente, a rispondere delle richieste risarcitorie derivanti da prestazioni sanitarie;
- tiene conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura;
- deve essere sufficiente a far fronte al costo atteso per i rischi in corso al termine dell'esercizio.

IL FONDO RISERVA SINISTRI – ARTICOLO 11

La struttura costituisce un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri, che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.

LA FORMA MISTA: DI FATTO UNA STRADA QUASI OBBLIGATA

Considerate le difficoltà e la scarsa disponibilità del mercato ad assicurare le Strutture Sanitarie con attività maggiormente rischiose, come l'assistenza al parto, la chirurgia plastica ed estetica, la neurochirurgia e la chirurgia vertebrale, la forma "mista" - copertura assicurativa e contestuale auto-ritenzione del rischio - è di fatto una strada obbligata.

È ormai prassi da parte delle Compagnie prevedere la presenza di elevate franchigie in S.I.R. (franchigia attraverso la quale, fino al relativo importo, sono a carico dell'assicurato anche le spese di gestione del sinistro) e l'esclusione totale dalla copertura assicurativa delle attività maggiormente rischiose, a fronte di un premio più contenuto e quindi maggiormente accettabile per la Struttura assicurata.

FUNZIONI PER IL GOVERNO DEL RISCHIO ASSICURATIVO E VALUTAZIONE SINISTRI

Le Strutture Sanitarie che ricorreranno all'auto ritenzione del rischio o al sistema "misto", in definitiva dovranno attuare comportamenti e munirsi di professionalità analoghe a quella di una Compagnia di Assicurazioni.

Da un lato dovranno valutare, gestire e monitorare i rischi in un'ottica attuale e prospettica; dall'altro dovranno garantire le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, di:

- medicina legale;
- perito («*loss adjuster*»);
- avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico legali, dell'ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri;
- gestione del rischio («*risk management*»).

LE NOSTRE RIFLESSIONI

Per quanto sopra esposto, per le Strutture Sanitarie c.d. "minori", come ad esempio poliambulatori, centri diagnostici e laboratori di analisi, il mercato offre ed offrirà soluzioni assicurative adeguate per condizioni normative ed economiche.

Diversamente, per le Strutture più complesse, principalmente per quelle che ricorreranno al sistema "misto", considerate soprattutto le possibili franchigie in S.I.R., evidenziamo l'opportunità di munirsi di adeguata copertura di Tutela Legale.

La sfida del mercato, in questo senso, non sarà solo quella di aggiornare le polizze di RCT/RCO/RC Professionale alle indicazioni del decreto attuativo, ma anche quella di adeguare prodotti complementari alla copertura di Responsabilità Civile, come la polizza di Tutela Legale, affinché le due coperture dialoghino in modo puntuale a garanzia della Struttura assicurata.